



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003495 P-4.22.4

del 16/04/2014



9287807

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione Economia
Nucleo di valutazione Finanze

Ministero Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014. COM (2014) 175.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
ex PIUE III

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014.**

Codice COM (2014) 175 final

Atto comunitario – Finalità e contesto

L'art. 312, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme ad un quadro finanziario pluriennale.

L'articolo 25 del regolamento UE 1306/2013 stabilisce che occorre istituire una riserva finanziaria per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli (riserva di crisi): tale riserva, pari a complessivi 2800 milioni di euro per il settennio 2014 – 2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi 2011) secondo il meccanismo utilizzato per l'attuazione della procedura della disciplina finanziaria prevista all'articolo 26 dello stesso regolamento.

L'articolo 26 del regolamento UE 1306/2013 stabilisce che si applica la procedura di disciplina finanziaria qualora le previsioni riguardanti le spese di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese di mercato, stimate per un dato esercizio finanziario, indichino la possibilità che il massimale annuale, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per quel dato esercizio finanziario, relativamente alla rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR, possa essere superato.

Una volta stabilito l'importo complessivo derivante dall'accantonamento della quota annuale necessaria per la costituzione della riserva di crisi e dall'attuazione di disciplina finanziaria e, preso a riferimento il saldo netto complessivo stimato a livello dell'UE per i pagamenti FEAGA da effettuare nell'esercizio finanziario considerato, la Commissione fissa un tasso percentuale di adattamento (riduzione), che si applica ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.

AB



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
ex PIUE III

Nella proposta di regolamento in questione la Commissione fissa **all'1,301951%** la percentuale del tasso di adattamento per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2014, che saranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

L'importo sul quale la Commissione determina la percentuale del tasso di adattamento, per quanto riportato nella scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, ammonta a complessivi 433 milioni di euro, riferiti ad un saldo netto stimato in complessivi 44.190 milioni di euro, ritenuto necessario dalla Commissione per effettuare i pagamenti FEAGA dell'esercizio finanziario 2015.

L'importo di 433 milioni di euro è riferito esclusivamente alla costituzione della riserva di crisi (400 milioni di euro del 2011 rivalutati a prezzi correnti), in quanto la Commissione, in base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio necessari per i pagamenti diretti e le spese connesse agli aiuti di mercato, non ritiene probabile un superamento del sottomassimale FEAGA previsto per il 2015 nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

La proposta regolamentare dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2014 e, qualora il tasso di adattamento non sia stato fissato entro tale data, la Commissione procederà alla sua fissazione mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

Entro il 1° dicembre 2014, comunque, la Commissione può procedere all'adeguamento del tasso sulla base di eventuali nuovi elementi in suo possesso, mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento della Commissione rispetta il principio di attribuzione, di cui all'art. 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, che all'art. 43 paragrafi 1 e 3, attribuisce alla Commissione europea la facoltà di presentare proposte in merito alla elaborazione e alla attuazione della politica agricola comune.

Ancora meglio può comprendersi l'azione della Commissione, andando ad analizzare la sua azione sotto i profili della sussidiarietà e della proporzionalità.

La proposta di regolamento si ritiene in linea con il **principio di sussidiarietà**, in quanto necessaria ed idonea ad assicurare la costituzione della riserva finanziaria per le crisi di mercato ed a garantire



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
ex PIUE III

L'avvio della procedura di attuazione della disciplina finanziaria funzionale, nel caso si stimi un potenziale superamento dei massimali di bilancio agricoli: il dispositivo della riduzione dei pagamenti è da calcolare a consuntivo a livello nazionale, in rapporto alle domande di aiuto annuale considerate ammissibili ed alla dotazione finanziaria disponibile a favore di ciascuno Stato membro.

Un intervento centralizzato dell'UE, nel caso di specie, consente di ovviare ad eventuali disequilibri del bilancio annuale europeo in violazione del Quadro Finanziario Pluriennale, e dunque, della regola fondamentale per il finanziamento dell'UE, ai sensi del citato art. 312 TFUE.

La proposta di regolamento rispetta, altresì, **il principio di proporzionalità**. Dal momento che il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in linea con la finalità perseguita.

La Commissione, infatti, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 26 par. 2, 3, e 4 del Reg. 1306/2013, ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di tasso di adattamento al fine di adempiere a specifici obblighi disciplinati in fonti primarie dell'ordinamento europeo e nazionale.

B – Valutazione del progetto

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la proposta della Commissione è stata elaborata sulla base delle stime relative alla predisposizione del progetto di bilancio 2015, che al momento non evidenziano possibili superamenti dei massimali annuali previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Le disposizioni contenute nel progetto normativo mirano a garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari dei pagamenti interessati dall'applicazione del tasso di adattamento, che va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2014, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà effettivamente erogato.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, nella materia oggetto della proposta non ci sono, iure condito, margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stato membro. L'intera procedura è puntualizzata nelle norme richiamate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
ex PIUE III

C – Valutazione d’impatto

La proposta non determina alcun **impatto finanziario sul bilancio nazionale**, trattandosi di una riduzione su pagamenti effettuati con fondi comunitari che si rende necessaria per creare la cosiddetta riserva di crisi prevista dall’articolo 25 del regolamento UE n. 1306/2013 e per attuare la disciplina di bilancio prevista dall’articolo 26 dello stesso regolamento, quando non è possibile rispettare i massimali previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

La proposta non comporta, per la sua attuazione, la necessità di variazioni o integrazioni alla normativa nazionale che regola il settore.

Per quanto riguarda l’incidenza della proposta **sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, si osserva che la proposta non comporterà aggravio delle competenze e delle attività di questa Amministrazione e delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nei pagamenti degli aiuti PAC ai relativi beneficiari.

Il Direttore Generale
Felice Assenza